



ha esaminato la posizione del Dott. Marinelli con il rapporto che si allega in atti, dal quale si desume che il Pubblico Ministero ha depositato la sua requisitoria chiedendo l'applicazione dell'amnistia, ma che a tutt'oggi non risulta ancora depositata la sentenza istruttoria. Le conclusioni del P.M. non vincolano le decisioni del Giudice Istruttore, il quale potrebbe quindi adire a tutte le soluzioni possibili (applicazione dell'amnistia, proscioglimento con formula piena o rinvio a giudizio). L'amnistia, d'altra parte, non è rinunciabile dall'imputato e soltanto quando risulta una causa di estinzione del reato, ma già esistono prove le quali rendono evidente che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non è previsto dalla legge come reato, il Giudice deve pronunciarsi nel merito, prosciogliendo con la formula prescritta. Contro il provvedimento del Giudice con il quale sia applicata l'amnistia, sarebbe quindi proponibile l'impugnazione per violazione di legge; in questo caso dovrebbe, cioè, l'imputato poter dedurre che nonostante l'esistenza di prove evidenti per il proscioglimento con formula piena, il Giudice ha violato la legge.